



Tribunale di Roma
XII Sezione civile

N. 44160/2012 R.G.

Verbale di udienza

All' udienza tenutasi il giorno 19.06.2017 alle ore 11.48 innanzi al
GOT Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate

è comparso per parte attrice l'Avv. Laila
Perciballi, per Roma Capitale l'avv. , in sostituzione dell'avv.
, per l'avv. .

I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281
sexies cpc.

Il G.I. invita la parte alla discussione.

L' Avv. Perciballi si riporta alle note conclusive autorizzate, contesta le
note di Roma Capitale ribadendo che la responsabilità del sinistro è
imputabile a Roma Capitale come da verbale della polizia municipale
intervenuta, confermata dal testimone pubblico ufficiale e
che a nulla vale la pretestuosa ricostruzione fatta in merito alla
testimonianza del che anzi differentemente da quanto vuol far
intendere controparte conferma la dinamica della caduta giacchè il cd.
salto è tipica di una caduta causata da un avvallamento (Cass.
17625/2016). L'avv. Perciballi al fini di evitare che la causa venga
nuovamente riassegnata per limiti di valore alla luce dell'istruttoria
espletata e delle risultanze della CTU (amnessa solo in seguito
all'escussione testimoniale) dichiara di ridurre la domanda nei limiti di
valore di competenza del Got. Deposita copia sentenza Tribunale di Latina
n.427/2017.



L'avv. si riporta alle note conclusive depositate.

L'avv. si riporta alle note conclusive contestando tutto quanto ex
adverso dedotto.

Il Giudice Istruttore

visto l'art. 281 sexies cpc all'esito dell'odierna udienza pronuncerà
sentenza, che farà parte integrante del verbale di udienza.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 12a CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES CPC

Nella causa civile iscritta al n. 32494/2012 del R.E.G.E. promossa da:

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **51996/2010** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. Laila
Perciballi elettivamente domiciliato in Roma alla Via Tommaso
Campanella, 41/G presso lo studio del difensore dichiaratasi antistataria

ATTORE

contro



ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) con il patrocinio
dell'avv. _____ e _____ elettivamente domiciliato in
a _____, presso lo studio dell'avv.to _____;

CONVENUTO

E

, quale capogruppo del _____

, con _____ e con _____;

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

E

, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'avv.to _____
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____

, _____, _____;

INTERVENUTO VOLONTARIO

All'udienza odierna, udita la discussione orale delle parti e le conclusioni riportate in verbale, si dato atto che con atto di citazione regolarmente notificato _____ evocava in giudizio Roma Capitale chiedendo il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti a seguito dell'incidente occorso il 15.04.2011, quando alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly, mentre percorreva in Roma Lungotevere Maresciallo Diaz, era caduto a causa di avvallamenti e buche sul manto stradale.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo la chiamata in garanzia della _____, quale capogruppo del _____
_____, con _____ e con _____.

_____, alla quale all'epoca dei fatti era affidata la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento della strada ove si era verificato il sinistro.

La _____ sceglieva la contumacia.

Interveniva volontariamente in giudizio la _____ chiedendo che di condannare il Comune di Roma a corrispondergli, in forza di surroga dalla stessa esercitata, la somma di € 13.016,92 corrisposte all'_____.

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.



Deve premettersi che secondo un consolidato orientamento di legittimità condiviso da questo giudice (Cass. 1691/2009, Cass. 12811/2012 e Cass. 15882/013) l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non vale a sottrarre la sorveglianza e il controllo all'ente locale per assegnarli esclusivamente all'impresa appaltatrice, né vale ad escludere la responsabilità dell'ente locale committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c, anche se accanto alla responsabilità dell'ente territoriale, deve configurarsi e essere oggetto di valutazione, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità dell'impresa chiamata in giudizio, in ordine agli obblighi di costante sorveglianza e tempestivo intervento di manutenzione oggetto del contratto stipulato, nonché la responsabilità di preservare da pericoli per l'incolumità di terzi i luoghi affidati in appalto per la loro diligente conservazione.

Tanto premesso si osserva, in ordine alla dinamica del sinistro ed alla configurabilità dell'insidia dedotta, che :

- 1) dal rapporto della Polizia di Roma Capitale, versato in atti, si evince che nel tratto di strada interessato dal sinistro erano presenti crepe sul manto stradale ed in particolare sul lato destro della carreggiata erano presenti degli avvallamenti: uno di circa 8 metri per 2 metri e due di circa 1 metro per 1 metro.
- 2) la deposizione di _____ consente di ritenere provato il fatto storico dedotto: il teste ha riferito di aver visto la moto condotta dall' _____ che giunta in prossimità dell'impianto semaforico fare una sorta di salto e poi cadere in terra: precisa che vi erano delle buche e che l'asfalto era sconnesso.
- 3) la circostanza che le condizioni complessive di visibilità della via fossero "buone" (come riferito dal teste e dallo stesso _____) non consente di ritenere che la buca e/o gli avvallamenti, certamente questi ultimi esistenti, fossero "visibili" secondo la normale accortezza esigibile dal guidatore di una motocicletta: deve infatti considerarsi che la modalità di conduzione di un veicolo a due ruote impone di "guardare davanti" e non "a terra" e che ciò determina la necessità per il cittadino utente di doversi affidare alle condizioni minime di sicurezza delle strade che percorre, dovendo egli imporre necessariamente, per ovvie ragioni dinamiche, la



velocità necessaria (e consentita) al mezzo che sta guidando. Tale argomento consente di escludere, nel caso di specie, anche la prevedibilità dell'esistenza della buca in quanto un diverso ragionamento consentirebbe di porre a carico dei cittadini, indistintamente ed a prescindere dalla loro condotta, le conseguenze della negligenza ordinaria nella manutenzione delle strade, manutenzione che rappresenta, invece, un preciso dovere dell'ente pubblico custode di esse.

Gli elementi sopra sintetizzati consentono, a parere di questo giudice, di ritenere accertato l'evento dannoso descritto nell'atto di citazione, evento che va etiologicamente ricondotto alla condizione accidentata della strada derivante dall'omesso puntale adempimento dei doveri di custodia.

Al riguardo, deve escludersi che la condotta dell' abbia concorso alla causazione dell'evento, non essendo provata alcuna violazione del codice della strada da parte dello stesso né altro tipo di condotta imprudente.

Ciò detto, gli avvallamenti esistenti su una parte percorribile della strada, configurano, in assenza di ogni dimostrazione di un eccesso di velocità del conducente, una condizione dei luoghi invisibile ed imprevedibile, tale da determinare una situazione di pericolo e, conseguentemente, la fattispecie insidiosa dedotta; la mancanza di qualsiasi segnalazione relativamente alla presenza dei suddetti avvallamenti e della condizione di dissesto della strada, evidentemente presente da tempo, sono le ragioni che non hanno consentito all'attore di adottare alcuna cautela al fine di evitare il passaggio in quel punto della strada: risulta pertanto insussistente, anche per tale ragione, l'ipotesi di caso fortuito prospettata dalla parte convenuta.

Tanto premesso, deve passarsi all'esame del *quantum debeatur*.

Dalla documentazione prodotta è emerso che, a causa delle lesioni subite nel sinistro occorso, l'attore venne soccorso presso il Pronto Soccorso dell'Università attolica del S. Cuore dove gli venne riscontrato “frattura ingranata del collo omerale e distacco del trochite sn”.



La CTU espletata, coerente, puntuale, condivisa da questo giudice e non specificamente contestata dalle parti, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto e dell'iter clinico, dal fatto siano derivati esiti con :

1. un'inabilità temporanea assoluta di 40 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori 40 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 12%.

Il CTU ha anche specificato che le spese mediche documentate ammontano ad € 916,54.

Circa la determinazione della somma dovuta, questo giudice, nonostante l'arresto della Corte di Cassazione (Cass. 12408/2011) secondo il quale *“la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”*, ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma.

Ferma restando l'adesione al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere l'equità non soltanto *“regola del caso concreto”* ma anche *“parità di trattamento”*, e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato, deriva da una *“operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”*, questo giudice ritiene di non doversi discostare, per le ragioni che verranno di seguito illustrate, dalla giurisprudenza sinora seguita, liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.

Si osserva infatti che, in ordine alla elezioni delle tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, l'orientamento affermato da Cass. 12408/2011 e Cass. 18641/2011 non convince, anzi, si ritiene di ravvisare in Cass. 17879/2011,



cronologicamente intermedia, uno stemperamento dell'indicazione che la suprema Corte ha originariamente dato con particolare fermezza.

A tale proposito, va rilevato in primo luogo che, nonostante la novità dei principi introdotti, non sono stati contraddetti quelli propugnati dalla Cassazione nelle sentenze “gemelle” del 2008 (SS.UU. n. 26972/08 e seguenti).

Inoltre, per costante giurisprudenza, le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394; Cass. civ., Sez. III, 1 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27723; di “notorio locale”, vale a dire limitato ad una stretta cerchia di soggetti, parla Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 6684). Per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, il giudice che intenda utilizzarle deve pertanto dare conto dei criteri indicati e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 8169; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2001, n. 10980; Cass. civ., Sez. lavoro, 6 novembre 2000, n. 14440).

Dunque, ciò che rileva ai fini “dell'uniformità” , richiamata da Cass.12408/2011 , in assenza di specifica previsione normativa, non è tanto il dato di partenza comune, e cioè “la stessa tabella per tutti”, quanto l'utilizzazione da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalle quattro sentenze gemelle Cass. 26972/2008; Cass. 26973/2008; Cass. 26974/2008 e Cass. 26975/2008, nell'applicazione delle varie tabelle.

In tal senso, oltretutto, si sono espresse - ancor più recentemente ed in epoca successiva a Cass.12408/2011 - sia Cass. Sez. VI 24748/2011, sia Cass. Sez. Lavoro 16866/2011.

Ciò detto, si osserva che nella tabella del Tribunale di Roma del 2016 che si ritiene di applicare al caso di specie sono state create, in ordine alla quantificazione del danno c.d. “morale”, fasce di oscillazione parametrate



al danno biologico, le quali consentono una puntuale personalizzazione, rispondendo così maggiormente sia ai principi cardine delle “sentenze gemelle” del 2008, sia al richiamo all’equità e all’uniformità di Cass. 12408/2011.

Si osserva infine che i recentissimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, volti a rimarcare la necessità di evitare “vuoti risarcitori” (v. Cass. 19402/2013 e Cass. 22585/2013), consentono di ritenere che le tabelle romane, attraverso le quali il danno biologico è computabile in modo distinto e senza inglobare le eventuali percentuali riferibili a tutti i possibili aspetti della personalizzazione, siano più adatte per la soluzione del caso concreto.

Ciò chiarito, sulla base di detta tabella, vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:

- 1) € **4.328,00** (40 x 108,20) a titolo di inabilità temporanea assoluta;
- 2) € **2.164,00** (40 x 54,10) a titolo di un’inabilità temporanea parziale;
- 4) € **21.033,63** a titolo di danno biologico (rapportato al 12% in un soggetto che al momento del sinistro aveva 49 anni).

A titolo di danno morale subito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto, nonché delle sofferenze e dei disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d’animo transeunte” e di “spavento”), disagi e patimenti che, nella fattispecie in esame, vanno apprezzati e valutati anche in relazione al trauma riportato dall’ , ai vari controlli medici e diagnostici cui è stato sottoposto, nonché al fatto di essere stata limitata per un certo periodo nello svolgimento delle abituali attività quotidiane, si stima equo liquidare € **5.505,12** (pari al 20% circa del danno biologico secondo il limite del *range* di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di Roma che tiene perciò conto anche della personalizzazione del danno).



Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sentenza Cass. Sez. 3^a n. 29191/08 (in particolare, in tale ultima sentenza, si afferma *“l'autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.”*).

Più recentemente, la Corte di legittimità è tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, deve essere collegato alla tutela della dignità umana intesa quale più profonda espressione dell'integrità morale e biologica della persona, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 90, e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, per la massima personalizzazione della quantificazione del danno.

Complessivamente, dunque, deve essere liquidata per i titoli sopra indicati, la somma di € 33.030,76, oltre ad € 916,54 per spese mediche riconosciute, per un totale complessivo di **€ 33.947,30**.

Va, infine, riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere oggetto di condanna anche gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro.

Tale voce di danno va liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2011) e quindi rivalutato anno per anno; su tale importo si deve applicare, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse del 2%, corrispondente al rendimento medio degli interessi sui



titoli di Stato (Bot e Cct) nel periodo di riferimento (v. anche Cass. 19499/2008).

Quanto ai danni al motoveicolo oggetto della domanda dell' , si rileva che nessuna prova è stata fornita a sostegno del quantum richiesto in relazione alla spesa sostenuta per la riparazione: è stata infatti prodotta solo la fattura di acquisto del 2008, ben tre anni prima del sinistro. Ne deriva che la domanda deve essere respinta. Nessun altro tipo di danno è stato provato dall' .

La domanda della deve essere accolta: la stessa ha prodotto fatture per € 13.016,92 ritenute congrue e pertinenti dal CTU nonché dichiarazione di surroga a firma di parte attrice che mai è stata contestata nel corso del giudizio.

La notevole differenza fra quanto richiesto e quanto dovuto impone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi.

Il restante terzo segue la soccombenza ed è liquidato come da dispositivo ex DM 55/2014 ;

Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Roma Capitale convenuta.

Le spese di lite fra Roma Capitale e la seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato che la responsabilità oggettiva del sinistro per cui è causa deve essere ascritta a Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, la condanna a corrispondere ad la somma di € **33.947,30** oltre al lucro cessante da calcolarsi secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Compensa le spese di lite nella misura dei due terzi e pone a carico di



Roma Capitale il restante terzo che liquida, per tale ridotta misura , nella somma di € 2.418,00 per compensi e 1.350,00 per esborsi oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarsi all'avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria. Pone definitivamente a carico di Roma Capitale le spese di CTU.

Accoglie la domanda della ,
, e pertanto condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere alla suddetta Cassa la somma di € 13.016,92 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alle spese di lite che liquida in complessivi € 1.378,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Accoglie la domanda di manleva svolta da Roma Capitale nei confronti della e per l'effetto condanna la , quale capogruppo del , con
e con , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Roma Capitale di quanto tenuta a pagare in virtù della presente sentenza.

Dispositivo e motivazione letti all'udienza del 19.06.2017 ex art. 281
sexies

Verbale chiuso alle ore 16.00

IL GOT
Romana Di Giangiacomo Del Frate





